



**COUNCIL OF  
THE EUROPEAN UNION**

**Brussels, 10 March 2011**

**7571/11**

---

**Interinstitutional File:  
2010/0373 (COD)**

---

<b>EF</b>	<b>27</b>
<b>ECOFIN</b>	<b>126</b>
<b>CONSOM</b>	<b>30</b>
<b>CODEC</b>	<b>386</b>
<b>INST</b>	<b>139</b>
<b>PARLNAT</b>	<b>78</b>

**COVER NOTE**

---

from: The President of the Italian Senate  
date of receipt: 9 March 2011  
to: President of the Council of the European Union

---

Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND  
OF THE COUNCIL establishing technical requirements for credit transfers and  
direct debits in euros and amending Regulation (EC) No 924/2009  
[doc. 18095/10 EF 216 ECOFIN 871 CONSOM 125 CODEC 1559 - COM  
(2010) 775 final]  
*- Opinion<sup>1</sup> on the application of the Principles of Subsidiarity and  
Proportionality*

---

Delegations will find attached the above mentioned opinion.

---

<sup>1</sup> This opinion is available in English on the interparliamentary EU information exchange site (IPEX) at the following address: <http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/Documents/pid/10>

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
XVI LEGISLATURA

**Doc. XVIII-bis**  
**n. 32**

**RISOLUZIONE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE  
PERMANENTE**

**(Politiche dell'Unione europea)**

*(Estensore FONTANA)*

*approvata nella seduta del 2 marzo 2011*

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO CHE FISSA I REQUISITI TECNICI PER I BONIFICI E GLI  
ADDEBITI IN EURO E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 924/2009  
(COM (2010) 775 DEF.)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento*

Comunicata alla Presidenza il \_\_\_\_ marzo 2011

\_\_\_\_\_

La 14ª Commissione permanente, esaminato l'atto COM (2010) 775 definitivo,

considerato che esso fissa un termine vincolante per la definitiva migrazione agli strumenti di pagamento SEPA (bonifici ed addebiti diretti), comuni a tutta l'Unione, nella prospettiva della creazione dell'Area unica dei pagamenti in euro (AUPE);

considerato che l'introduzione di un termine unico, "chiaro, appropriato e vincolante (...) per la migrazione agli strumenti SEPA", è stato auspicato anche dal Parlamento europeo nelle risoluzioni P6 TA(2009)0139, del 12 marzo 2009, e P7 TA(2010)0057, del 10 marzo 2010;

considerati gli esiti della consultazione pubblica svoltasi tra il giugno e l'agosto 2009;

nell'auspicio che la migrazione contribuisca a dare certezza agli operatori circa il passaggio ai nuovi standard SEPA, elimini la frammentazione del mercato europeo dei pagamenti ed agevoli una maggiore concorrenza, a giovamento *in primis* degli utilizzatori finali (consumatori ed imprese),

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta di regolamento è correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottino le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

la proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà in quanto solo l'intervento dell'Unione può assicurare gli *standard*, le norme e le procedure uniformi necessarie per l'adozione di strumenti di pagamento comuni;

la proposta, congrua agli obiettivi che si intende perseguire, risulta altresì conforme al principio di proporzionalità;

con particolare riferimento poi agli articoli 12 e seguenti dell'atto in esame, che disciplinano l'attribuzione e l'esercizio di poteri delegati alla Commissione europea per "tener conto dei progressi tecnici e dell'evoluzione del mercato" (articolo 5):

1) si invita la Commissione europea a riflettere sull'opportunità di limitare il proprio ruolo nel mercato dei pagamenti a quanto necessario per assicurare la migrazione agli strumenti SEPA, lasciando in seguito il mercato libero di definire ed attuare le nuove funzionalità;

2) si manifesta nuovamente ferma contrarietà all'attribuzione di deleghe a tempo indeterminato che, oltre a configurare un vizio di legittimità dell'atto *ex* articolo 290 del TFUE, si configurano come un *vulnus* alle prerogative dei Parlamenti nazionali. Sarebbe auspicabile, invece, la previsione di una delega limitata nel tempo (ad es. quinquennale), eventualmente soggetta a rinnovo automatico, salvo revoca e previa relazione della Commissione. Un obbligo di relazione è, peraltro, già previsto dall'art. 16 della proposta in esame dopo tre anni dalla sua entrata in vigore;

3) si rileva che, per gli atti delegati adottati con procedura di urgenza (articolo 15), destinati ad entrare in vigore immediatamente, sarebbe a maggior ragione necessario prevedere un potere di revoca analogo a quello previsto dall'articolo 13 per gli atti non sottoposti a questo regime specifico.